CITTA' DI LEGNAGO

GESTIONE DEL TERRITORIO E SUAP

N.139 del 3° SETTORE del 20/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP PER CALCOLO ONERI E SANZIONI EDILIZIE E DI FORMAZIONE SPECIFICA AI DIPENDENTI - CIG: B05C78C795. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DOTT.SSA LORENA MARISTELLA PIGOZZO.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Arch. Maddalena Morini, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:
- il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001, disciplinato dalla Sezione II dello stesso Decreto, è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme di benefici economici connessi all'intervento;
- sia l'impianto normativo statale che quello regionale prevedono apposite agevolazioni in termini di riduzione del contributo di costruzione, mirate a favorire lo sviluppo del territorio in coerenza ai principi di contenimento di consumo di suolo e alle politiche di contrasto del cambiamento climatico, tramite interventi di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica, ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale:
- in adesione ai contenuti e finalità connessi ai citati temi, si è dotata di uno specifico disciplinare approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 04/03/2021, per l'applicazione del contributo di costruzione e della

monetizzazione delle aree per servizi, contenente, tra l'altro, apposite disposizioni di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rigenerazione urbana, di messa in sicurezza sismica, di recupero e valorizzazione degli immobili dismessi;
- intende promuovere ed agevolare la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento al tessuto urbano a maggior densità di costruito proprio dei centri storici del capoluogo e delle frazioni di Legnago, in coerenza alle più ampie esigenze di politica urbana e di riduzione del degrado e abbandono edilizio;
- ritiene che la valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici può divenire strumento sia di riqualificazione intesa come ripristino e rinnovo dell'insieme dei caratteri e dei valori architettonici insiti nel tessuto del centro storico, sia di miglioramento della qualità della vita in quanto luogo di aggregazione sociale e di riferimento della comunità, con possibili risvolti positivi anche sulle attività economiche del centro, in quanto direttamente correlati alla vivacità sociale che vi si svolge;
- in tale ottica, intende aggiornare le disposizioni già fornite in materia di riduzione del contributo di costruzione, in applicazione del più recente quadro normativo di riferimento sia statale che regionale, intervenendo con opportune differenziazioni a seconda della localizzazione degli immobili e della tipologia di intervento, nonchè fornire al personale dell'ufficio tacnico dedicato alle verifiche ed istruttorie delle pratiche edilizie, una specifica preparazione relativamente al calcolo del contributo di costruzione e quindi la necessaria formazione mediante corsi ad hoc per la presente materia;

PRESO ATTO degli obiettivi che l'Amministrazione intende promuovere, riguardanti:
- la possibilità di agevolare e incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli immobili dismessi o in via di dismissione;
- la valutazione di apposite differenziazioni di riduzione del contributo di costruzione per gli interventi;
- la formazione del personale mediante corsi specifici in materia di calcolo del contributo di costruzione;

TENUTO CONTO della richiesta dell'Amministrazione, in occasione delle riunioni della Giunta Comunale, di procedere all'analisi e aggiornamento del disciplinare tecnico attualmente in uso, avvalendosi di un supporto tecnico giuridico da parte di una figura professionale specializzata nella materia, in possesso delle necessaria competenza ed esperienza per dirimere sia questioni di ordine tecnico che giuridico connesse all'applicazione del contributo di costruzione, in relazione alle specifiche tipologie di intervento edilizio come stabilite dal D.P.R. 380/2001;

POSTO che per quanto sopra:
- occorre acquisire l'incarico professionale esterno avente ad oggetto l'assistenza al RUP per il calcolo di oneri e sanzioni edilizie e la formazione specifica ai dipendenti, in quanto necessario allo svolgimento di specifiche funzioni ed attività richieste al Settore 3° Edilizia privata ed urbanistica;
- trattandosi di servizio di natura intellettuale di importo stimato inferiore ad € 5.000,00 non vi è l'obbligo del

preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lett. a) e b), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito anche "*Codice*");
- alla data del presente provvedimento, per la tipologia di servizio richiesto, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e non risulta presente a catalogo MEPA un servizio comparabile con quello richiesto;

VISTI:
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 62, comma 1, del D. lgs 36/2023 il quale stabilisce che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti";
- il valore del presente affidamento che risulta inferiore ad euro 5.000 e che, pertanto, non prevede l'applicazione dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), sull'obbligo delle amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il parere n. 757/2020 con il quale il MIT ha precisato che in caso di affidamento diretto non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad € 5.000, utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

ACQUISITO, quindi, il **CIG B05C78C795** attraverso la suddetta interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

ATTESO che:
- l'acquisizione del servizio in oggetto, è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs.

n. 36/2023, stante il **valore complessivo stimato**, ai sensi dell'art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023, **in euro 4.350,00** e la tipologia "servizi";
- le prestazioni di cui trattasi non rivestono un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2, del D. Lgs. 36/2023, in particolare in relazione al valore del servizio, distante dalla soglia comunitaria;

ACCERTATO che in base al D. Lgs. 36/2023:
- l'art. 50, comma 1, lett. b, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, dispone che le stazioni appaltanti procedono tramite **affidamento diretto** dei servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'*Allegato I.1* al *Decreto stesso* definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58, l'affidamento, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti stante la natura delle prestazioni previste;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, alla tipologia di affidamento diretto non è applicabile l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in base alla fascia di importo in cui ricade il contratto in esame, è applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti pubblici, ai sensi dell'*Allegato I.4* aldecreto stesso;
- non è applicabile l'art. 11, co. 2, in quanto ai sensi dell'art. 108, comma 9, trattandosi di servizo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo per l'operatore economico di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del contratto in esame, riconducibile ai servizi di natura intellettuale, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e, conseguentemente, i costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero (art. 26D.Lgs. n. 81/2008 e determina Anac 5 marzo 2008);

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*" ed il comma 2 il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'atto di cui trattasi individua oggetto, importo e contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, pertanto, che con il presente provvedimento si determina a contrarre in modalità semplificata ai sensi del menzionato art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. N. 267/2000 e, pertanto, con il presente atto si avvia e contestualmente si conclude la procedura di affidamento del contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO di riassumere le caratteristiche essenziali del contratto, ai sensi del citato art. 192 del TUEL:
• **fine** che si intende perseguire: disporre di un servizio di supporto tecnico giuridico per predisposizione nuovo atto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e istruzione del personale
• **oggetto**: incarico professionale di assistenza al RUP per il calcolo di oneri e sanzioni edilizie e la formazione specifica ai dipendenti;
• **forma**: scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18,co. 1,D.lgs. 36/2023, con spese contrattuali a carico dell'affidatario;
• **modalità di scelta** del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023;
• **clausole ritenute essenziali**: rispetto delle condizioni indicate nel contratto e nell'offerta presentata dall'affidatario; **durata presunta 3 mesi** decorrenti dall'avvio e, comunque, fino al completamento dell'attività avviata;

RITENUTO di consultare un solo operatore economico, individuato a seguito di opportune valutazioni, tenuto conto della deroga al principio di rotazione consentita dall'art. 49, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 (Parere MIT n. 2145/2023) per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che, in risposta all'invito formulato da questo Ente, è pervenuta al Protocollo dell'Ente l'offerta dell'operatore **dott.ssa LORENA MARISTELLA PIGOZZO**, P.IVA 03846700270, con sede in Mira (VE), via Nazionale n. 96, comprensiva di:
- documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, in atti prot. N. 7803/2024;
- offerta economica (in atti prot. N. 6609 del 12.02.2024) di **euro 4.350,00**, oltre a Contributo Inarcassa 4% e Iva di legge se dovuta, per l'esecuzione delle prestazioni consistenti in assistenza al RUP per il calcolo di oneri e/o sanzioni edilizie e formazione specifica ai dipendenti del Comune; è fatto salvo il rimborso spese vive di trasferta per la presenza agli incontri presso il Comune in dipendenza dello svolgimento delle attività inerenti l'affidamento, quantificate in presunti **euro 600,00**;

ATTESO che l'offerta dell'Operatore economico suindicato è ritenuta conveniente e congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi dell'Ente e alle caratteristiche delle prestazioni in oggetto;

DATO ATTO che:
- l'operatore economico ha attestato tramite dichiarazione

sostitutiva il possesso dei requisiti richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni ai sensi dell'art. 52 del Codice, qualora queste siano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'autorità ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, commi 1 e 4, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non sono richieste né la **garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 nè la **garanzia definitiva** per l'esecuzione delle prestazioni in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni in capo alla stazione appaltante, dato che il pagamento avverrà a prestazioni eseguite;

PRESO ATTO che in base alla documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento del servizio in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;

VERIFICATO che, per espressa previsione dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento in oggetto all'operatore economico dott.ssa Lorena Maristella Pigozzo;

DATO ATTO che, in pendenza della stipulazione del contratto con l'operatore economico, potrà esserne disposta l'esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17, comma 9, e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATA la legittimità del procedimento ed il possesso dei requisiti richiesti in capo all'affidatario proposto;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di enti locali, ed in particolare l'art. 107, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti;
- il D. Lgs. 36/2023, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegnidi spesa ed alla successiva liquidazione delle relative spese;
- la delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunalen. n. 202 del

27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026";

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, l'incarico professionale avente ad oggetto l'**assistenza al RUP per il calcolo di oneri e sanzioni edilizie e la formazione specifica ai dipendenti** – **CIGB05C78C795**, in favore dell'operatore economico **dott.ssa Lorena Maristella Pigozzo**, P.IVA 03846700270, con sede legale in Mira (VE), via Nazionale n. 96, per l'importo offerto di **Euro 4.350,00**, oltre al contributo Inarcassa 4% e all'Iva di legge se dovuta, risultante dall'offerta presentata; è fatto salvo il rimborso spese vive di trasferta per la presenza agli incontri presso il Comune in dipendenza dello svolgimento delle attività inerenti l'affidamento, quantificate in presunti **euro 600,00**;

3. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre e di affidamento ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 D.Lgs. 36/2023;

4. di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9-bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: B05C78C795**;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro **5.124,00** al capitolo **410.00.05** "incarichi tecnico professionali" del PEG 2024-2026, annualità 2024, dando atto che la spesa non è ripetitiva e scade nel 2024;

6. di dare atto che la figura di R.U.P., ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023, resta in capo al sottoscritto, ing. Giacomo Masiero, in possesso dei requisiti previsti dall'"Allegato I.2 - Attività del RUP" al decreto stesso,art. 5 "Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture del Codice dei Contratti";

7. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione l'**arch. Maddalena Morini**;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Veneto, entro i termini previsti dalla normativa in parola;

9. di disporreche il contratto con l'aggiudicatario sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, in forma scritta conmodalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023;

10. di comunicare il presente provvedimento all’operatore economico affidatario, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n.36/2023;

11. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

12. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

13. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all’albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell’Ente;

14. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscrittoalcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente